

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUMMY & DADDY ONLUS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: <<Mummy&Daddy Onlus >>, con sede Via San Marco 29/31 – 31031 Caerano di San Marco TV.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS, anche utilizzando l'abbreviazione "Ma.Da. Onlus".

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di beneficenza e solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in generale:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;

I destinatari delle attività dell'associazione sono: minori, donne vittime di violenza e discriminazione, persone bisognose di aiuto per cause legate ad eventi naturali (carestie, terremoti, siccità, inondazioni, epidemie, eccetera), e conflitti di vario genere (guerre, rivoluzioni, colpi di stato, eccetera).

Nello specifico l'Associazione intende operare per l'aiuto ai bambini, alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di eventi naturali e conflitti di vario genere, di tutto il mondo, promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con singoli e/o con organizzazioni nazionali ed internazionali di beneficenza e assistenza.

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi di assistenza caritatevole:

- la riabilitazione dei bambini, delle donne e delle persone bisognose, in modo particolare fornendo sostegno a bambini orfani e abbandonati, alle donne vittime di violenza costrette ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare, alle persone in difficoltà, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza e religione di appartenenza;
- la realizzazione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori, per le donne vittime di violenza e le persone in difficoltà;
- la realizzazione e la conduzione di strutture per l'istruzione a bambini poveri;
- la restituzione dei bambini di strada alle proprie famiglie;
- la formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
- l'insegnamento ai minori orfani ed abbandonati di un comportamento responsabile improntato ai valori umani di amore, pace, verità, non violenza e rettitudine;
- la cultura e la riabilitazione di minori diversamente abili;

- programmi di reinserimento nel mondo del lavoro e nella società per le donne vittime di violenza e discriminate;
- programmi di assistenza a persone colpite da eventi naturali e conflitti con particolare attenzione alle attività che ne favoriscano il reinserimento nella vita sociale e professionale;

A tal fine l'Associazione promuove:

Il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, che abbiano le stesse finalità che l'associazione stessa si pone;

- l'attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;
- il sostegno economico a famiglie in particolare difficoltà, non necessariamente con denaro, ma attraverso la creazione di opportunità lavorative;
- campagne ed iniziative di raccolta fondi;
- iniziative di adozione internazionale.

L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni o altri enti esistenti a patto che esista con le stesse una evidente comunione di scopi.

L'Associazione ed i suoi aderenti si impegnano a:

- escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e religioni e di promuovere interessi stranieri al paese in cui operano;
- evitare di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e desiderio degli interessati;

Il Consiglio direttivo dovrà astenersi dall'avvio di progetti per i quali non sia preventivamente assicurata l'adeguata copertura finanziaria.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e con deliberazione dell'assemblea l'Associazione potrà assumere iniziative anche in settori diversi da quelli previsti da statuto, purché direttamente connesse alle attività elencate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Chi intende essere ammesso all'associazione dovrà presentare domanda scritta contenente le sue generalità e l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e i deliberati dell'associazione stessa, impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di persone giuridiche dovranno essere riportati anche i dati relativi alla persona che ne ha la legale rappresentanza.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
4. Ci sono 2 categorie di soci aventi diritto di voto in Assemblea:
fondatori (versano la quota di iscrizione iniziale e la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo);
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo).
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. Qualora fosse necessario l'Assemblea potrà svolgersi anche in conference call, permettendo ad uno o più componenti di partecipare pur non essendo presente fisicamente, ma attraverso collegamento telematico. La firma di chi è in collegamento telematico sarà posta in sua vece dal

Presidente dell'Assemblea o suo delegato e convalidata da un altro membro dell'assemblea presente fisicamente.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. All'assemblea potranno partecipare anche non soci, esclusivamente su invito diretto dell'Associazione, in qualità di auditori, senza quindi diritto di parola né di voto.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il voto in Assemblea è palese.
3. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 9 di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - d) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Si potrà prorogare il termine dell'approvazione del rendiconto economico finanziario in base alla normativa vigente.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig.



Sig.



Sig.


